

Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923 fax 045915907

(@mail): veneto.vr@snals.it PEC (@mail cetificata): veneto.vr@pec.snals.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel e fax 0442601546 e-mail: legnago@snalsverona.it

SCHEDA

Snals Confisal di Verona



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

Aumento di perequazione delle pensioni

spettante per l'anno 2014, con decorrenza 01/01/2015

pubblicato Decreto MEF del 20/11/2014

prevista una aliquota provvisoria pari a 0,3%

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE con DECRETO 20 novembre 2014
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 280 del 02/12/2014

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 2 dicembre 2014

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2014.

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno
2014 e valore definitivo per l'anno 2013.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione
degli aumenti a titolo di perequazione automatica
delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base
dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento
del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della
perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio
successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la deter-
minazione delle variazioni percentuali di perequazione
automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione
delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,
nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959,
n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 2013 (*Gazzetta Uffi-
ciale* - serie generale - n. 280 del 29 novembre 2013)
concernente: "Perequazione automatica delle pensioni
per l'anno 2013 e valore definitivo per l'anno 2012";

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di sta-
tistica in data 10 novembre 2014, prot. n. 22134, dalla
quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indi-
ci dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - di-
cembre 2012 ed il periodo gennaio - dicembre 2013 è
risultata pari a + 1,1;

la variazione percentuale verificatasi negli indi-
ci dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - di-
cembre 2013 ed il periodo gennaio - dicembre 2014 è
risultata pari a + 0,3, ipotizzando, in via provvisoria,
per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 una
variazione dell'indice pari a +0,1 per ciascun mese;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione
percentuale per l'aumento di perequazione automatica
con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

di determinare la variazione percentuale per l'au-
mento di perequazione automatica con effetto dal
1° gennaio 2015, salvo conguaglio all'accertamento
dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2014;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumen-
to per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità
integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della pe-
requazione delle pensioni per l'anno 2013 è determina-
ta in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2014.



Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2014 è determinata in misura pari a +0,3 dal 1° gennaio 2015, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.



Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2014

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

*Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali*
POLETTI

14A09260

In altre parole.....

NELLA RATA DI GENNAIO 2015 sarà recuperato quanto pagato in più nel 2014 (cioè 0,10%)

IN QUANTO LA PREVISIONE è STATA DELL'1,2% MENTRE IL VALORE EFFETTIVO È STATO DELL'1,1%

INVECE MAGRI AUMENTI PENSIONI 2015 a livello di pochi euro in più netti al mese.

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco <http://> per aprire il LINK)

DECRETO MEF 20/11/2014 in G.U.

<http://www.gazzetta.ufficiat.it/doc/gazzetta>



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

martedì 2 dicembre 2014

20:53:58